
Modello comune di comunicazione (CRS) OCSE

**Lo Standard OCSE per lo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari
in Svizzera**

Aprile 2019

Introduzione

Lo Standard OCSE per lo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari e il suo contesto

Pagina 3

Sezione 1

Conti che devono essere segnalati

Pagina 4

Sezione 2

Informazioni da segnalare

Pagina 6

Sezione 3

Autocertificazione della residenza fiscale

Pagina 7

Sezione 4

Il metodo di comunicazione alternativo

Pagina 8

Allegato

Glossario dei termini CRS OCSE

Pagina 9

INTRODUZIONE	3
• Lo Standard OCSE per lo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari e il suo contesto	
SEZIONE 1	4
• Conti che devono essere segnalati	
SEZIONE 2	6
• Informazioni da segnalare	
SEZIONE 3	7
• Autocertificazione della residenza fiscale	
SEZIONE 4	8
• Il metodo di comunicazione alternativo	
ALLEGATO	9
• Glossario dei termini CRS OCSE	

Introduzione:

Lo Standard OCSE per lo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari e il suo contesto

Scopo del presente documento

Seguendo l'esempio degli Stati Uniti e della normativa FATCA, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), fermamente sostenuta dai Paesi G20, ha sviluppato lo **Standard per lo scambio automatico delle informazioni sui conti finanziari (il SAI)** allo scopo di contrastare l'evasione fiscale internazionale. Lo standard comprende, tra gli altri documenti giuridici, il **Modello comune di comunicazione (Common Reporting Standard – CRS)**, che stabilisce le regole di due diligence che le istituzioni finanziarie devono seguire per l'identificazione dei conti da segnalare. Il SAI assicura lo scambio delle medesime informazioni tra tutte le giurisdizioni partecipanti.

Ad oggi, più di 100 Paesi e territori hanno sottoscritto l'impegno ad attuare il SAI. Prima che due paesi inizino a scambiarsi le informazioni, essi devono recepire il CRS nella legislazione locale e informare l'OCSE sui Paesi con cui hanno accettato di scambiare le informazioni nonché la data d'inizio dello scambio. Le autorità fiscali svizzere scambiano informazioni solo con altre giurisdizioni partecipanti con le quali è stato stipulato un accordo.

Il CRS si ispira in larga misura alle regole FATCA per quanto riguarda l'identificazione delle persone fisiche e delle entità. In applicazione dello Standard OCSE, il beneficial owner del conto finanziario deve essere identificato e i dati verranno scambiati elettronicamente tramite le autorità fiscali nazionali. Gli accordi sull'introduzione del SAI firmati dalla Svizzera con le giurisdizioni partner richiedono pertanto che la Svizzera e queste giurisdizioni si scambino reciprocamente le informazioni sui rispettivi residenti.

Il presente documento fornisce una panoramica del SAI OCSE in Svizzera, in particolare i requisiti CRS nonché le implicazioni per gli intermediari finanziari e i loro clienti.

Il documento si articola nelle seguenti sezioni:

SEZIONE 1

- Conti che devono essere segnalati

SEZIONE 2

- Informazioni da segnalare

SEZIONE 3

- Autocertificazione della residenza fiscale

SEZIONE 4

- Il metodo di comunicazione alternativo

ALLEGATO

- Glossario dei termini CRS OCSE

Questo documento fornisce solo una panoramica del SAI OCSE. L'intera normativa è estremamente complessa e comprende numerosi altri casi qui non descritti. È responsabilità dei clienti di avvalersi della consulenza di un giurista o di un esperto fiscale e, ove necessario, determinare se il/i conto/i deve/devono essere segnalato/i e valutare se attuare gli obblighi connessi.

Sezione 1

Conti che devono essere segnalati

Un conto deve essere segnalato se il titolare del conto, persona fisica o entità, è residente fiscale in una giurisdizione con cui il Paese in cui l'istituzione finanziaria è ubicata ha stipulato un accordo per lo scambio di informazioni sulla base dello Standard OCSE (una cosiddetta Reporting Jurisdiction).

Se il titolare del conto è una **entità**, la distinzione essenziale che si deve fare secondo il CRS è determinare se l'entità è una **Istituzione finanziaria (Financial Institution – FI)** o una **Entità non finanziaria (Non Financial Entity – NFE)**.

1. Istituzione finanziaria (FI)

La definizione di **FI** comprende le istituzioni finanziarie come le banche, gli asset manager, le compagnie di assicurazione, i fondi pensione, i fondi d'investimento e le entità d'investimento.

Il termine Entità d'investimento è definito come:

- a) **Managing Investment Entity**: una entità che svolge primariamente una o più delle seguenti attività: (i) negoziazione in titoli, cambi, commodity, ecc.; (ii) gestione di portafoglio individuale e collettiva o (iii) investimento, amministrazione o gestione di attività finanziarie o denaro. Tra queste entità rientrano tipicamente gli asset manager.
- b) **Professionally Managed Investment Entity**: entità gestite da un'altra Istituzione finanziaria e il cui reddito lordo è primariamente attribuibile all'investimento, reinvestimento o trading in attività finanziarie. Tra queste entità rientrano tipicamente i veicoli d'investimento privato e collettivo (ad esempio le società d'investimento private, i trust, le fondazioni o i fondi) che hanno un mandato di gestione discrezionale con un'altra istituzione finanziaria.

Il termine **Entità d'investimento** non comprende le entità qualificate come Active NFE (v. più avanti).

Le FI non sono solitamente Reportable Person dal punto di vista della banca. Esse sono pertanto responsabili delle proprie segnalazioni. Le Professionally Managed Investment Entities ubicate in giurisdizioni non partecipanti devono comunque essere considerate come Passive NFE e trattate come tali (per ulteriori dettagli v. il successivo punto 2.2).

2. Entità non finanziaria (Non Financial Entity – NFE)

Una **NFE** è una entità che non è una Istituzione finanziaria. Una volta identificata come NFE, una ulteriore distinzione deve essere fatta tra **Active NFE** e **Passive NFE**.

2.1. Active NFE

Sono considerate attive le entità che sono impegnate in una attività d'affari (diversa dall'attività finanziaria) o industriale e che sono dotate di proprio personale e infrastrutture, **le società quotate, le società holding, le entità governative, le organizzazioni internazionali, le banche centrali** o le entità interamente detenute da una o più delle entità che precedono, **i centri di tesoreria dei gruppi** non finanziari o le **organizzazioni fiscalmente esenti**.

Le **start up** organizzate nei 24 mesi precedenti, che non svolgono ancora attività d'affari e non hanno precedente storia operativa ma investono capitale al fine di svolgere una attività diversa da quella di una FI, sono considerate **Active NFE**. Lo stesso dicasi per le **entità in liquidazione** che non sono state una FI nei cinque anni precedenti e stanno liquidando le proprie attività o si stanno riorganizzando al fine di iniziare una attività diversa da quella di una FI.

Le **Active NFE** devono essere segnalate nei rispettivi Paesi di registrazione, se questi ultimi sono Reportable Jurisdiction.

Si sottolinea comunque che le seguenti Active NFE sono considerate come Not Reportable Person:

- le società le cui azioni sono trattate regolarmente su un mercato titoli riconosciuto o le società affiliate di tali entità quotate
- le entità governative
- le organizzazioni internazionali
- le banche centrali

2.2. Passive NFE

Le NFE non considerate come Active NFE, nonché le Entità d'investimento ubicate in giurisdizioni non partecipanti sono generalmente classificate come **Passive NFE**.

Le **Passive NFE** devono essere segnalate nei rispettivi Paesi di registrazione, se questi ultimi sono Reportable Jurisdiction. Le Controlling Person di queste entità devono essere segnalate anche nei loro paesi di residenza se le Controlling Person sono residenti fiscali in una Reportable Jurisdiction.

Il termine **Controlling Person** indicale persone fisiche che controllano il titolare del conto, anche tramite strutture intermedie.

La seguente tabella fornisce i diversi tipi di entità e le Controlling Person interessate:

Tipo di entità	Controlling Person
Società per azioni	Gli azionisti finali , le persone che controllano l'Entità in altro modo o le persone che la dirigono (ad esempio il CEO)
Società di persone	I soci
Trust	Il settlor , e il protector (ove previsto), e il trustee , e i beneficiari
Fondazione	Il fondatore , e i membri del consiglio di fondazione , e i beneficiari

In breve, le **persone da segnalare** sono le seguenti:

- Persone fisiche
- Active NFE
- Passive NFE (le Entità d'investimento in giurisdizioni non partecipanti vengono generalmente trattate come Passive NFE)
- Controlling Person di Passive NFE

La Banca determinerà pertanto la residenza fiscale delle Reportable Person soprammenzionate e segnalerà le informazioni sui loro conti se esse sono residenti in un Paese soggetto a segnalazione con la Svizzera.

Le FI, i governi, le organizzazioni internazionali e le banche centrali sono **Not Reportable Person**. Inoltre, talune categorie di conti sono esclusi dalla segnalazione, come i conti previdenziali e pensionistici, i conti detenuti da successioni, i conti a garanzia e altri conti a basso rischio esclusi sulla base di norme di attuazione locali.

Sezione 2

Informazioni da segnalare

La Banca, una volta giunta alla determinazione che un conto deve essere segnalato, trasmetterà, **annualmente**, i seguenti dati alle proprie autorità fiscali locali:

PERSONE FISICHE TITOLARI DEL CONTO + CONTROLLING PERSON	ENTITÀ TITOLARI DEL CONTO
<ul style="list-style-type: none"> • Nome • Indirizzo • Giurisdizione di residenza fiscale • Numero di identificazione fiscale • Data di nascita 	<ul style="list-style-type: none"> • Nome dell'entità • Indirizzo • Giurisdizione di residenza fiscale • Numero di identificazione fiscale
<ul style="list-style-type: none"> • Numero conto • Nome dell'Istituzione finanziaria segnalante • Valore del conto a fine anno (o alla chiusura) • Importo lordo di: <ul style="list-style-type: none"> – interessi – dividendi e – altri redditi • Ricavati lordi • Moneta di segnalazione 	

La Banca trasferirà questi dati alla sua autorità fiscale locale che, a sua volta, li trasmetterà alla competente autorità fiscale della Reportable Jurisdiction.

Sezione 3

Autocertificazione della residenza fiscale

Le Istituzioni finanziarie devono ottenere una **autocertificazione** con la conferma del/i Paese/i di residenza fiscale e il codice di identificazione fiscale (-Tax Identification Number) del titolare del conto, nonché delle Controlling person delle Passive NFE. Questa autocertificazione è obbligatoria per tutti i conti aperti dopo l'entrata in vigore del SAI.

Per i conti aperti prima dell'entrata in vigore del SAI, l'autocertificazione deve essere ottenuta solo dalle Entità titolari di conto o per i conti individuali in cui il dossier del cliente contiene i cosiddetti «indizi» ovvero informazioni relative a Reportable Jurisdiction differenti (ad esempio indirizzo nella Reporting Jurisdiction A e numero di telefono nella Reporting Jurisdiction B). In assenza di tale autocertificazione, il conto verrà segnalato a tutte le giurisdizioni per le quali sono stati rilevati indizi.

L'autocertificazione dovrà inoltre essere raccolta e/o rinnovata per tutta la vita del conto in caso di cambiamento di circostanze, ad esempio quando viene fornito alla FI un nuovo indirizzo di spedizione fuori dal Paese di residenza corrente.

Sezione 4

Il metodo di comunicazione alternativo

Secondo il metodo alternativo di cui all'art. 9, capoverso 2 della legge federale svizzera sullo scambio automatico di informazioni (LSAI), la Banca non comunica, su richiesta del titolare del conto, i beneficiari discrezionali se vengono rispettate le seguenti condizioni:

- il titolare del conto è un trust discrezionale, una fondazione o una società sottostante del trust o della fondazione
- l'Entità è una entità non finanziaria passiva (Passive NFE) come definito nel CRS
- i beneficiari discrezionali non hanno ricevuto alcuna distribuzione diretta o indiretta (finanziaria o in natura) nel corso di uno specifico anno di calendario.

Il metodo di comunicazione alternativo richiede quanto segue:

- il trustee e il/i rappresentante/i debitamente autorizzato/i della società sottostante deve/devono presentare per tempo ogni anno una conferma che non è stata fatta alcuna distribuzione durante l'anno e che eventuali pagamenti non devono essere considerati come distribuzioni
- i beneficiari devono essere documentati mediante un fascicolo fiscale anche se non ricevono distribuzioni.

Se il titolare del conto rispetta i requisiti sopra indicati, la Banca potrà considerare di applicare il cosiddetto Metodo 2 e non segnalare i beneficiari discrezionali che non hanno ricevuto alcuna distribuzione diretta o indiretta.

Qualora riteniate che l'entità abbia i requisiti per chiedere l'applicazione del Metodo 2, vi invitiamo a farcelo sapere, in modo da permetterci di valutare se ciò è possibile.

DISCLAIMER

Il presente documento ha finalità esclusivamente informative e mira a rimanere il più obiettivo possibile riguardo agli elementi chiave del SAI. Il contenuto viene fornito a titolo di esempio e non pretende di essere esaustivo. Esso non deve essere interpretato come una consulenza o una guida in merito alle azioni che devono essere intraprese dai clienti riguardo al SAI. Le informazioni qui contenute possono inoltre cambiare in futuro.

Allegato - Definizione dei termini principali

<p>Entità non finanziaria attiva (Active Non Financial Entity – Active NFE)</p>	<p>Per Active NFE si intende una Entità per cui:</p> <p>a) entità operativa: meno del 50% del reddito lordo della NFE per l'anno solare precedente o altro periodo contabile appropriato è un reddito passivo (ad esempio taluni dividendi, interessi, rendite e royalty non derivanti dalla condotta attiva di una transazione o di una attività) e meno del 50% del patrimonio detenuto dalla NFE nell'anno solare precedente o in un altro periodo contabile appropriato è costituito da attività che producono o sono detenute per la produzione di reddito passivo (calcolato come la media ponderata della percentuale delle attività passive misurata trimestralmente);</p> <p>b) società quotata: le azioni della NFE sono trattate regolarmente su un mercato titoli riconosciuto o la NFE è una società affiliata di tale società quotata;</p> <p>c) la NFE è una entità governativa, una organizzazione internazionale, una banca centrale, o una Entità interamente detenuta da uno o più dei predetti soggetti;</p> <p>d) la NFE è una società holding titolare (in tutto o in parte) delle azioni in circolazione di, o che fornisce finanziamenti e servizi a, una o più affiliate che sono impegnate in transazioni o attività d'affari diverse dall'attività di una Istituzione finanziaria;</p> <p>e) società start up: la NFE è organizzata da meno di 24 mesi, non sta ancora svolgendo una attività e non ha una storia operativa precedente, ma sta investendo capitale con l'intento di svolgere una attività diversa da quella di una Istituzione finanziaria;</p> <p>f) entità in liquidazione: la NFE non è stata una Istituzione finanziaria nei cinque anni precedenti, e sta liquidando le sue attività o si sta riorganizzando con l'intento di continuare o ricominciare a operare in una attività diversa da quella di una Istituzione finanziaria;</p> <p>g) centro tesoreria di gruppo: la NFE è attiva principalmente in transazioni di finanziamento e di copertura esclusivamente con, o per, entità di gruppo collegate che non sono Istituzioni finanziarie, a condizione che il gruppo sia primariamente impegnato in una attività diversa da quella di una Istituzione finanziaria; o</p> <p>h) organizzazione no profit: la NFE soddisfa tutti i requisiti di seguito riportati:</p> <p>i) è costituita e operativa nella giurisdizione del Paese di residenza esclusivamente per finalità religiose, di beneficenza, scientifiche, artistiche, culturali, sportive o educative, o è costituita e operativa nella giurisdizione del Paese di residenza ed è una organizzazione professionale, una associazione commerciale, una camera di commercio, una organizzazione del lavoro, una organizzazione agricola od orticola, una associazione civica o una organizzazione condotta esclusivamente per la promozione del welfare sociale;</p> <p>ii) è esente da imposte sul reddito nella giurisdizione del Paese di residenza;</p> <p>iii) non ha azionisti o membri che abbiano un interesse proprietario o beneficiario sul suo reddito o suo patrimonio;</p> <p>iv) le leggi applicabili nella giurisdizione del Paese di residenza della NFE o i documenti costitutivi della NFE non permettono che il reddito o il patrimonio della NFE vengano distribuiti a, o vadano a beneficio di, una persona privata o una entità non di beneficenza in modo diverso dalla condotta delle attività di beneficenza della NFE, o come pagamento di una ragionevole remunerazione dei servizi resi, o come pagamento che rappresenti il valore equo di mercato dei beni acquistati dalla NFE;</p> <p>v) le leggi applicabili nella giurisdizione del Paese di residenza della NFE o i documenti costitutivi della NFE richiedono che, in caso di liquidazione o scioglimento della NFE, tutte le sue attività vengano distribuite a una entità governativa o altra organizzazione senza finalità di lucro, o vengano incamerati dal governo della giurisdizione del Paese di residenza della NFE o da una sua sottodivisione politica.</p>
<p>Modello comune di comunicazione (Common Reporting Standard – CRS)</p>	<p>Il modello di regole sviluppate dall'OCSE su cui si basa lo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari.</p>
<p>Controlling Person</p>	<p>Una persona fisica che esercita il controllo su una Entità. Generalmente si tratta della o delle persone che hanno una partecipazione proprietaria di controllo (diretto o indiretto) sull'Entità (ad esempio l'azionista di una società di capitali o il socio di una società di persone).</p> <p>Nel caso di un trust, il termine Controlling Person comprende le seguenti persone fisiche: il/i settlor, il/i trustee, il/i protector (ove presente/i), il/i beneficiario/i o la/le classe/i di beneficiari, o qualsiasi altra persona o gruppo di persone che esercita il controllo effettivo sul trust (anche tramite una catena di controllo o di proprietà). Il/i settlor, il/i trustee, il/i protector (ove presente/i) e il beneficiario/i o la/le classe/i di beneficiari devono sempre essere trattati come Controlling Person del trust, indipendentemente dal fatto che uno di loro eserciti o meno il controllo sulle attività del trust.</p>
<p>Istituzione di custodia (Custodial Institution)</p>	<p>Una Entità che detiene in custodia, come parte sostanziale della propria attività, attività finanziarie per conto di terzi.</p>
<p>Istituzione di deposito (Depository Institution)</p>	<p>Una Entità che accetta depositi nell'ambito del normale svolgimento di una attività bancaria o similare.</p>

Prove documentali (Documentary Evidence)	Nel caso di una persona fisica, uno dei seguenti documenti: a) un certificato di residenza emesso da una autorità governativa autorizzata della giurisdizione in cui il soggetto che ha ricevuto i pagamenti dichiara di essere residente; b) qualsiasi documento di identità emesso da un organismo governativo autorizzato, contenente il nome della persona fisica e tipicamente utilizzato a scopo di identificazione.
Entità (Entity)	Una persona giuridica o una struttura giuridica, come ad esempio una società di capitali, una organizzazione, una società di persone, un trust o una fondazione.
Istituzione finanziaria (Financial Institution – FI)	Il termine Istituzione finanziaria si riferisce a una Istituzione di custodia, una Istituzione di deposito, una Entità d'investimento, o una Compagnia di assicurazioni specificata.
Entità d'investimento (Investment Entity)	Il termine Entità d'investimento si riferisce a una Entità: a) che svolge come attività principale una delle seguenti attività od operazioni per conto di un cliente: i) trading in strumenti di mercato monetario, cambi, strumenti e indici su tassi d'interesse, valori mobiliari o future su commodity; ii) gestione di portafoglio individuale o collettiva; o iii) investimento, amministrazione o gestione di attività finanziarie o denaro per conto di altre persone; o b) il cui reddito lordo è attribuibile primariamente all'investimento, reinvestimento o trading di attività finanziarie, se l'Entità è gestita da un'altra istituzione finanziaria Il termine Entità d'investimento non comprende le entità che sono Active NFE.
Entità non finanziaria (Non Financial Entity – NFE)	Una entità non finanziaria è una entità diversa da una Istituzione finanziaria.
Participating Jurisdiction	Una giurisdizione (i) con cui esiste un accordo reciproco in base al quale essa fornirà le informazioni specificate nella section I del Common Reporting Standard e (ii) indicata in un elenco pubblicato.
Entità non finanziaria passiva (Passive Non Financial Entity – Passive NFE)	Una Entità non finanziaria passiva è: i) una NFE diversa da una Active NFE; o ii) una Entità d'investimento costituita o stabilita in una giurisdizione non partecipante e che pertanto viene considerata una Passive NFE.
Reportable Jurisdiction	Una giurisdizione con cui è stato assunto l'impegno per lo scambio di informazioni sui conti finanziari, in conformità ai requisiti stabiliti nel Modello comune di comunicazione (CRS). Ciascun governo pubblica un elenco delle giurisdizioni con cui ha stipulato un accordo per lo scambio di informazioni e nei cui confronti si qualifica come una Reporting Jurisdiction.
Reportable Person	Una persona fisica o una Entità residente dal punto di vista fiscale in una Reportable Jurisdiction ai sensi della legislazione di tale giurisdizione.
Reporting Financial Institution	Una Istituzione finanziaria soggetta ai requisiti di segnalazione previsti dal Modello comune di comunicazione (Common Reporting Standard – CRS) o da una normativa equivalente.
Autocertificazione	Una certificazione (che può fare parte della documentazione di apertura conto) che fornisce lo status del Titolare del Conto e tutte le altre informazioni che possono essere ragionevolmente richieste dall'Istituzione finanziaria allo scopo di adempiere ai propri obblighi di segnalazione e due diligence, ad esempio se il Titolare del conto è residente fiscale in una Reportable Jurisdiction.
Compagnia di assicurazioni specificata (Specified Insurance Company)	Una compagnia di assicurazioni (o società holding di una compagnia di assicurazioni) che emette o è tenuta a effettuare pagamenti in relazione a contratti di assicurazione per i quali è misurabile un valore maturato o contratti di rendita.
Codice di identificazione fiscale (Tax Identification Number)	Una combinazione univoca di lettere o numeri, assegnata da una giurisdizione a una persona fisica o a una Entità per identificare la persona fisica o l'Entità ai fini della normativa fiscale di tale giurisdizione.
Residenza fiscale	Per una persona fisica, la residenza fiscale corrisponde alla giurisdizione in cui il soggetto ha una imponibilità fiscale illimitata, di solito (salvo rare eccezioni) dove la persona fisica ha la sua abitazione permanente. I Paesi in cui esiste una imponibilità fiscale limitata (ad esempio imponibilità fiscale limitata alla sola titolarità di proprietà immobiliari) non sono considerati residenza fiscale ai sensi del Modello comune di comunicazione. Le Entità sono generalmente considerate residenti nella giurisdizione in cui sono costituite o stabilite. Le Entità trasparenti dal punto di vista fiscale (ad esempio alcune società di persone) sono comunque considerate residenti fiscali nella giurisdizione in cui la loro gestione effettiva è ubicata. I trust si considerano residenti nella/e giurisdizione/i in cui risiede/risiedono il/i trustee, salvo che il trust stesso sia soggetto a tassazione.

